

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E TERRITORIALE - VIGILANZA  
COMMISSIONE LEGISLATIVA - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
BILANCIO E CONCERNIZI COMUNALI

2010/2011/2012/2013

DISEGNO DI LEGGE:

"DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI  
E RELATIVA TARIFFA."

Relatore: dott. Alessandro Fiore

Signor Presidente,  
Signori Consiglieri,

sono attribuiti alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi della legge n. 281/1970, tributi propri fra i quali le tasse sulle concessioni regionali che si applicano agli atti o ai provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alla tassa di concessione governativa, ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

Con legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 che disciplina la materia dei tributi propri, relativamente alle tasse sulle concessioni regionali furono definiti l'oggetto, l'aliquota, le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.

In realtà, le disposizioni sulle tasse di concessione regionale non potevano trovare immediata applicazione, essendo intervenute precedentemente all'entra in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni statali, in conseguenza del quale la Regione ha po-

tuto adottare i provvedimenti soggetti al tributo me-  
desimo.

In pratica, solo dal 1° aprile 1972 la Regione ha avuto titolo per sottoporre a tassazione tutti gli atti e provvedimento già di competenza dello Stato e soggetti in precedenza alle tasse di concessione governativa.

Peraltro, con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 emanato in attuazione della delega legislativa per la riforma tributaria, è stata adottata la nuova disciplina, vigente dall'1/1/73, sulle tasse di concessione governativa e con essa il nuovo tariffario, che ve-  
de escluse anche se non con la necessaria completezza, tutte le tariffe relative a tasse divenute ormai di competenza regionale.

Il disegno di legge in esame si giustifica non tanto con la necessità di porre un fondamento giuridico all'imposizione da parte della Regione, largamente riscontrabile nella copiosa normativa vigente (il tributo regionale, salvo equivoci ed evasioni risulta spesso già applicato), quanto con la esigen-

za di delineare con maggiore precisione ed organicità l'intera materia, sotto il profilo normativo e sotto quello della determinazione certa dei presupposti della tassazione.

ARTICOLO 1

(Oggetto delle tasse)

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 Gennaio 1972, n° 1 sono quelli elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

ARTICOLO 2

(Riscossione delle tasse)

La tassa di rilascio e di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo, va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono rinnovati.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno, sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

ARTICOLO 3

(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e i dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni re  
gionali e delle corrispondenti soprattasse, nonchè per la ri  
scossione delle penalità, si applicano le disposizioni del  
testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali de  
lo Stato, approvato con R.D. 14 Aprile 1910, n° 639.

ARTICOLO 5

(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci  
fino a quando queste non siano state pagate.

ARTICOLO 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto lo stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sextuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per queste, il regreso verso il debitore. Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

## ARTICOLO 7

(Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni)

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione, che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette, sono tenuti a informare i competenti organi statali, affinchè venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

APPENDICE 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 Febbraio 1951, n° 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'Ivario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista.

ARTICOLO 9

(Decadenze a rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

ARTICOLO 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 Gennaio 1972, n° e 31 Marzo 1973,  
n° 8.

ARTICOLO 11

(Norma transitoria)

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle con-  
cessioni regionali effettuato tempestivamente prima dell'entra-  
ta in vigore della presente legge, non dà luogo all'imposizio-  
ne delle sanzioni all'uopo previste.

AUGUSTO 1973

6000

## REGIONE PUGLIA

### TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

#### TARIFFE

NELLE CONCESSIONI REGIONALI RELATIVE ALLE MATERIE

TRASFERITE CON I D.P.R. 14 E 15 GENNAIO 1973

MODO DI PAGAMENTO: ordinario mediante versamento sul *Bancomat* intestato all'Ufficio Registro per le tasse di concessione generativa di Roma (tasse sulle concessioni regionali per la Regione PUGLIA).

L'importo delle tasse liquidate ai sensi della presente tariffa deve essere arrotondato a lire 100, quando presente una frazione inferiore a tale somma.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali, relativa alla  
materia trasferita col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

TITOLO I.

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

anche in correlazione col:

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

*Mug*

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

2.

N. ORD.	T.U. 121/1961 (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA APERTURA	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
	15	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:			
	1)	nei comuni o centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione non superiore a 3.000 abitanti	20.000	4.000	
	2)	id. con popolazione superiore a 3.000 e non a 10.000 abitanti	50.000	10.000	
	3)	id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	100.000	20.000	
	4)	id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	160.000	32.000	
	5)	id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	240.000	48.000	
	6)	id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	320.000	64.000	
	7)	id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti	500.000	100.000	
	8)	id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti	800.000	160.000	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. m)

NOTA: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggregamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riferita non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacia già istituita e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e nonanche la massima è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1936, n. 406.

In questa dove essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del T.U. delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei traspassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi.

In comune la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al più scadente comma dell'art. 369 del suddetto T.U.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di 750 lire alzazione regionale, ai sensi dell'art. 128 del citato T.U. delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall'articolo unico, tab. n. 3, della legge 14 aprile 1932, n. 403.

Le farmacie non rurali sono tenute inoltre a pagare il contributo previsto dalla legge 8 marzo 1939, n. 22.


La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quelli cui si riferiscono.

*Mug*

## TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

## ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

N. D.I.C.D.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIО	TASSA RINNOVO ANNUALE	N.
2	25 (12)	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 654)  = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 lett. e)  E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione degli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario e del direttore tecnico.	150.000	75.000	
<u>NOTA:</u> A termini dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia, sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione regionale stabilita dall'articolo unico, tabella 6, della Legge 14 aprile 1952, n. 403.					
La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Non sono soggetti a tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.					



## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

N. ORD.	DECGG 12/1/1961 (D.P.R. n. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASIO	TASSA RINNO VO ANNUELE	NOTE (*)
2	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case e istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti (art. 193 del C.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):			
		1) per le case e istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti:			
		- se l'istituto ha non più di 10 posti letto	50.000	25.000	
		- se l'istituto ha non più di 50 posti letto	100.000	50.000	
		- se l'istituto ha non più di 100 posti letto	200.000	100.000	
		= se l'istituto ha più di 100 posti letto	500.000	250.000	
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico	20.000	10.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - letti e)			

NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradescritta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

*Mug.*

segue nota: Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

La sopraindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono affacci in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolosi ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'C.N.M.I. ed i suoi organi provinciali e comunali; l'I.N.A.I.L. e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone.

Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

*Aug*

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

7.

## ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
28		Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 26 del D.P.R. 10 giugno 1955, numero 354)  = D.P.R. 14 gennaio 1962, n. 4 - art. 1 - lett. f)	2.500	2.500	

NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI  
ASSISTENZA SANITARIA IN CORRELAZIONE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. PRO.	LEGGE 121/1961* (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (+)
5	30	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.231 del T.U. citato, modificato dalla legge 28 giugno 1955, numero 630, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, evidimazione annuale dell'autorizzazione medesima:			
	a)	degli alberghi e ristoranti di lusso	90.000	90.000	
	b)	degli alberghi e ristoranti di 1° ctg.	50.000	50.000	
	c)	degli alberghi e ristoranti di 2° ctg. e <del>degli</del> pensioni <del>avvenzione</del> delle pensioni di 1° ctg.	25.000	25.000	
	d)	degli alberghi e ristoranti di 3° ctg. e <del>degli</del> pensioni di 2° ctg.	18.000	18.000	
	e)	degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie: - nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	15.000	15.000	
		- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti	10.000	10.000	
		- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti	8.000	8.000	
		- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti	5.000	5.000	
		- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	2.000	2.000	
	f)	delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle macchine, dei caffè, delleosterzie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche: - nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	8.000	8.000	
		- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti	6.000	6.000	
		- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti	3.000	3.000	
		- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti	2.000	2.000	
		- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	1.000	1.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - penultimo comma			
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. c), e), g) e' 1).			

- 4) NOPA: La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.  
Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.  
La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggregamento di popolazione.  
L'autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall'esercizio principale dell'albergo, con tuttavia queste esercizi a sé stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

ME

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## ASSISTENZA SANITARIA

LEGGGE 121/1961 (D.R.P. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIOS	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
---------------------------------	---	--------------------	-----------------------	-------------

31 Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) 1.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

NOTA: L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.

32 Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 del regolamento succitato) 1.000 500

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

NOTA

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## ASSISTENZA SANITARIA:

M. N. 229.	LUGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (+)
0	33	Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" (art.31 del regolamento succitato)	4.000	2.000	= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)
3	34	Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e similari, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e similari, ai sensi dell'art. 46 del regolamento succitato.	20.000	10.000	= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

) NOTA: Per latte "crudo" si intende quello non sottoposto alla pasteurizzazione o ad altro trattamento riconosciuto anche allo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (Art.32 del regolamento succitato). La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative  
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 71.

TITOLO II

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

*Mes*

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## CACCIA

N. ORD.	ENCGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIOS	TASSA RENNO VO ANNUALE	NOTE (+)
------------	--------------------------------	---	--------------------	---------------------------	-------------

40	51	Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero	10.000	10.000	
----	----	--	--------	--------	--

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o).

+ NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero non costituito cioè in bandita o riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 del T.U. della legge sulla caccia approvata R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere denunciati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia.

Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali, da alberi di invaso apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale.

Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia).

Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del T.U. delle leggi sulla caccia.

Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta per ogni denuncia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la soprattassa di cui all'art. 91 del citato T.U. della legge sulla caccia modificato dalla legge 2 luglio 1957, n. 799 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tubelli limitanti la zona di rispetto L. 40.000, elevate a L. 60.000 per gli appostamenti fissi per coltivatori. Non dovuta alcuna soprattassa per gli appostamenti sprovvisti degli appositi segnali perimetrali).

*M.A.*

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## CACCIA

N. D'ORG.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (*)
--------------	--------------------------------	---	-------------------	-----------------------	-------------

11	52	Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa  = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. c).	200 per ettaro	200 per ettaro	
----	----	--	-------------------	-------------------	--

(\*) NOTA: La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La doma di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, deve pagare metà della tassa sopraindicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ova sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.

Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una sopratassa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per ciascuna concessione di riserva (art. 91, lett. h), del T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni).

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## PESCA NELLIE ACQUE INTERNE

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RIENNO VO ANNUALE	NOTE (+)
52	54	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Provinciale a termini dell'art. 3 del R.D.B. 11 aprile 1938, n. 1103, e successive modificazioni:			
		Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	4.000	4.000	
		Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirilindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50	2.000	2.000	
		Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.200	1.200	
		Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirilindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50	1.000	1.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1 - lett. p).

(+) NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.

Nei casi di smarrimento e distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

Alla tasse sopraindicata è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (L. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la soprattassa di:

L. 1.500 per le licenze di tipo A;

L. 1.000 per le licenze di tipo B;

L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D;

da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplorano il servizio di vigilanza e le associazioni rionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste.

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. D.P.R.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOCGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (-)
--------------	--------------------------------	---	-------------------	-----------------------	-------------

13 55 (28) Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del pescato (art. 1 del D.L. 10 marzo 1948, n. 765) = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p). 1.000 1.000

14 174 Permesso rilasciato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche (Art. 9 T.U. leggi sulla pesca R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 287) = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p). 10.000 5.000

NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

15 178 Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei trattati di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o privi di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'art. 51 del D.R.P. 10 giugno 1955, n. 287 = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p).

NOTA: L'autorizzazione impone anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative  
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

*Rey*

## TASSE CONCESSIONI REGIONALI

## TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOT (+)
16	89 (53)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:			
		a) alberghi ed ostelli per la gioventù	2.000	2.000	
		b) campaggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq.	4.000	4.000	
		- non superiore a 2.000 mq.	8.000	8.000	
		- superiore a 2.000 mq.	10.000	10.000	
		c) villaggi turistici	5.000	5.000	
		d) case per ferie	6.000	6.000	
		e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	3.000	3.000	
		f) autostelli - se funzionanti su autostrade	5.000	5.000	
			10.000	10.000	
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)	1.000	1.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g)			

(+) NOTA: Qualora, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche e/o non alcoliche, mensili ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera c), 55 e 71 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.  
la tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

## TASSA CONCESSIONI REGIONALE

## TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. C.R.A.	LEGGI 121/1961 (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RIEASCIOS	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
17	95 (64)	Licenza per aprire o condurre agenzia di viaggio: nei comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000	
		- superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	12.000	6.000	
		- superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	24.000	12.000	
		- superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	18.000	
		- superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	30.000	
		- superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1° - lett. f)			

(+) NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative  
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7

TITOLO IV

FIERE E MERCATI

*Mag*

## TASSE CONCESSIONI REGIONALI

## FIERE E MERCATI

N. D.ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NO (+)
13	119	Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1966, n. 2933, e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1966, n. 383:			
		a) per istituzione di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti	2.000		
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	4.000		
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	6.000		
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	8.000		
		= superiore a 60.000 abitanti	10.000		
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiera e mercati: in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti	1.000		
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	2.000		
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	3.000		
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	4.000		
		= superiore a 60.000 abitanti	5.000		

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 - lett. a)

(+) NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Muz

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative  
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

TITOLO V

AGRICOLTURA

*leg*

## ENESSE CONCESSIONI REGIONALI

## AGRICOLTURA

N. R/CO2	DECRES 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
	121	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L. 3 luglio 1944, n. 152): - per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. c)		1.000	

NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territori (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433).

La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatori che compiono le operazioni di separazione delle granelline dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

## TASSE CONCESSIONI REGIONALI

## AGRICOLTURA

N. R.I.C.D.	L. LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
20	131	Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 R.D.L. 25 novembre 1937, n. 2298)		10.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)

La licenza è personale e scade con la cessazione dell'azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (mo capoverso dell'art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).

*W*

MITOLIO WI

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2

Vocat col. la trattativa delle Concessioni regolazioni relative  
alle materie prime estrattive col

ACQUA MINERALE E TERMALE

CAVO E DORSIERE

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVI E TORRIERE

NOME	N. DITTA 121/1961	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A MASSA	MASSA	RILASCIO	VO ANNULLEZ	(+)
------	-------------------	---	-------	----------	-------------	-----

26	(93)	Prommaiso zillasciatto d'acqua composta anche tritato rottura per	10.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a) (+)		
27	(101)	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 29 luglio 1927, n. 1443: gennaio d'acqua miniera d'acqua miniera (art. 27)		
28	(93)	Prommaiso zillasciatto d'acqua composta anche tritato rottura per	10.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a)		
29	(101)	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 29 luglio 1927, n. 1443: gennaio d'acqua miniera d'acqua miniera (art. 27)		
30	165	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 29 luglio 1927, n. 1443: gennaio d'acqua miniera d'acqua miniera (art. 27)		
31	167	Decretto della Regione che autorizza la concessione per		D.P.R. 29 luglio 1927, n. 1443: gennaio d'acqua miniera d'acqua miniera (art. 27)		
32	168	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 29 luglio 1927, n. 1443: gennaio d'acqua miniera d'acqua miniera (art. 27)		
33	169	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a)		
34	(102)	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a)		
35	24	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a)		
36	25	Autosistazzione a masso d'acqua miniera d'acqua miniera d'acqua miniera	50.000	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, a)		

(+) NOTA: il permesso di ricovero non può accordarsi per attività supposta a tale annata, la preoga di tale termine impone, il permesso di riconvocare.

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, b) e c)

= D.P.R. 14 gennaio 1927, n. 1443: concattedrale d'acqua miniera superiore a tre anni, la preoga di

concessione per la coltivazione di giacimento di acque m

neanche tecmala d'acqua miniera superiore a tre anni, 14 e segg., art. 29

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - legge, c)

100.000

169

25

KM

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORSIERE

N. ORD.	DECREE 123/1961 (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	TASSA (+)
29	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di torzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2 <sup>a</sup> comma, del R. D. 29 luglio 1927, n.1443, sostituito dall'art.7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 520):  = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 3 - lett. e)	20.000		



Voci della Tariffa delle Concessioni regionali  
relative alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3

TITOLO VII

URBANISTICA

E

LAVORI PUBBLICI

*MEG*

## Tasse Concessioni Regionali

## URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

29.1.1972

N.	LEGGE 121/1951 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (+)
17	146	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni): <ul style="list-style-type: none"> <li>- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma maggiore di L. 500.000</li> <li>- se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000</li> <li>- per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovuti in aumento alle L. 10.000</li> </ul> = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3	5.000	10.000	1.500

**NOTA:** La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con decreto quanto con decreto; essa è puro dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto l'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché stabilito per decreto di legge statale.

Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

18	147	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità	2.500
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3	

*Msp*

## Tasse Concessioni Regionali

## URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	IM
29	159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade e mezzo di installazioni ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 19 giugno 1959, n. 393)		1.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 2

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative  
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

TITOLO VIII

STRADE E LINEE AUTOMOBILISTICHE

NAVIGAZIONE E PORTI LACUARI



## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUARI

64.

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (*)
30	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d'interesse regionale - (art.30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)  = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett.(a)	2.000		
31	153	Concessione delle costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie)-d'interesse regionale -, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art.20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n.771):  a) se adibite al trasporto di cose b) se adibite al trasporto di persone: - con cabine di portata fino a trenta persone - con cabine di portata oltre trenta persone	5.000 20.000 30.000	2.500 10.000 15.000	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a).

**\*) NOTA:** La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni. Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente ai servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

## TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

## TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALTI

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RENNO VO ANNUALE	NOTE (*)
33	154	Licenza per l'impianto di funicolari aerea, o teleferiche - d'interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 32 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):  a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale b) se rilasciata dal Sindaco	6.000 3.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			
33	155	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;  a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale b) se rilasciata dal Sindaco	6.000 4.000	6.000 4.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			

(+) NOTA:

La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianti della teleferica o funicolare aerea.

## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (*)
34	156	Concessione di filovie - d'interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:			
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti 25.000	12.500		
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 15.000	7.500		
		b) se emessa dal Sindaco 10.000	5.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			
		(*) NOTE: La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.			
35	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotella - d'interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale 10.000	5.000		
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale 3.000	3.000		
		c) se emessa dal Sindaco 3.000	1.500		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			

- ,35.
- (4) NOTE: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.  
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera.  
In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.  
La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.



## TASSA CONCESSIONI REGIONALI

## TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	L.D.G.G.R. 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIOS	TASSA RINNOVO ANNUALE	M.C. (+)
36	164 (110)	<p>Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici            - d'interesse regionale - di autotrasporti di merce rilasciate ai sensi dell'art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1965, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 58 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 771, nonché dalla legge 18 marzo 1960, n. 413;</p> <p>- per ogni veicolo, compreso le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) portata sino a 10 quintali 1.600 1.600</li> <li>b) portata sino a 35 quintali 3.000 3.000</li> <li>c) portata oltre 35 quintali 4.000 4.000</li> </ul>			

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b)

(\*) NOTA : Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve rivolgersi ad altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

## TASSSE CONCESSIONI REGIONALI

## TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACURALI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.R.P. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NC (+/-)
37	105 (1.1)	Concessione, tasso provvisoria che definiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (auto linee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 26 settembre 1939, n. 1832, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):	(per chilometro-linea)		
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	700	700 (+)	
		2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	400	400 (+)	
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	300	300 (+)	
		4) servizi automobilistici di gran turismo:			
		a) autoservizi con frequenza giornaliera	350	330 (+)	
		b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	200	200 (+)	
		c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	150	150 (+)	
		5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operativo e per studenti	1.000	1.000 (+)	
		6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
		a) per il primo giorno di validità	1.000		
		b) per ogni giorno ulteriore di validità	500		

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5 - art. 1 - lett. b)

+) Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno

++) Per ciascun anno di durata della concessione

(+)(+) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche, di cui all'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

